



Città di Galatina

Provincia di Lecce

Direzione Servizi Finanziari - Servizio Entrate e Riscossione

DEFINIZIONE AGEVOLATA

DEI CARICHI TRIBUTARI

SI AVVISANO I CONTRIBUENTI

che il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha previsto e disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. In particolare, in forza delle predette disposizioni normative, è consentito ai contribuenti estinguere il proprio debito, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1997, provvedendo al pagamento integrale delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi, delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme riscosse e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di avvalersene, **presentando apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019**, con le modalità ed in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in unica soluzione entro il **31 luglio 2019** o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, aventi scadenza il **31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019**, con applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2019, degli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili.

Con il D.L. n. 119/2018 è stato altresì fissato al **7 dicembre 2018** il termine di pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. 148/2017, convertito nella legge n. 172/2017, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Per i debitori che provvedono al versamento delle tre rate scadute **entro il 7 dicembre 2018 (pena la non applicabilità della nuova definizione agevolata)**, opera automaticamente il



Città di Galatina

Provincia di Lecce

Direzione Servizi Finanziari - Servizio Entrate e Riscossione

differimento del versamento delle restanti somme, che potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Resta salva la facoltà per il debitore di effettuare il versamento delle rate differite in **unica soluzione entro il 31 luglio 2019**.

Per qualunque informazione in merito alla definizione agevolata i contribuenti potranno contattare direttamente gli uffici di Agenzia delle Entrate – Riscossione o accedere al sito internet www.agenziaentrate.riscossione.gov.it.

Il Dirigente ad Interim
della Direzione Servizi Finanziari
Avv. Elvira Anna Pasanisi